



ESPORRE SENZA VENDERE

di Cesare Bonasegale

Un'integrazione dell'Ordinanza sulla proibizione del taglio della coda chiarisce l'interpretazione del divieto dell'esposizione dei cani oggetto di caudotomia.

Sul sito dell'ENCI è apparso quanto segue:

Con nuova Ordinanza del 4.8.11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8.9.11 e pertanto attualmente in vigore, il Ministero della Salute integra l'ordinanza del 22.3.2011 (G.U. 13.5.11) stabilendo che "il divieto di esposizione" di animali sottoposti a "interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane e non finalizzati a scopi non curativi" riguarda l'esposizione "ai fini di vendita".

Il Ministero della Salute ha dunque ritenuto necessario individuare l'esatta delimitazione del

divieto di esposizione. Non trattandosi di esposizioni ai fini di vendita, le manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI, realizzate allo scopo di valutare le qualità estetiche dei soggetti secondo gli standard di riferimento o la loro capacità sul lavoro, rientrano a pieno nel quadro di riferimento tracciato dall'integrazione sopra menzionata.

L'ENCI intende ringraziare tutti coloro che hanno compreso le motivazioni della cinofilia ufficiale.

Ma il comunicato ENCI non riporta per intero il testo dell'integrazione dell'Ordinanza in questione, che è nostra cura invece trascrivere letteralmente qui di seguito.

Art. 1

All'Articolo 2 comma 1 lett. e) dell'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009 come modificata dall'art. 1 comma 2 lett. b) ultimo capoverso dell'ordinanza ministeriale 22/03/2011 citate nelle premesse, dopo la parola "esposizione" sono inserite le seguenti: "ai fini di vendita".

Art. 2

Gli Organizzatori delle esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 3/3/2009 e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art.1 della pre-

sente ordinanza.

Per districarci nel labirinto delle disposizioni emesse dal Ministero della Salute in materia di caudotomia, vediamo di riassumere le varie tappe di questo infelicissimo percorso:

1) L'Ordinanza del 2009 diceva che il taglio della coda è proibito, fatta eccezione per le razze per le quali la caudotomia è prevista nello standard della FCI.

2) Il 21 Marzo 2011 il Ministro Fazio ha emanato una "Nota interpretativa" della Legge di approvazione della Convenzione europea sul benessere degli animali da compagnia in cui si ribadisce il disposto dell'Ordinanza del 2009 secondo cui il taglio della coda è consentito per le razze da caccia il cui Standard FCI prevede la

caudotomia.

3) Malgrado ciò, il giorno dopo – cioè il 22 Marzo 2011 – il **Sottosegretario Francesca Martini emanava una nuova Ordinanza** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del **13 maggio 2011**) che contraddice la "Nota interpretativa" del Ministro e stabilisce che **il taglio della coda è proibito per tutti i cani**, senza cioè le eccezioni previste dall'Ordinanza del 2009. La nuova Ordinanza stabiliva inoltre il **divieto di vendita, esposizione e la commercializzazione dei cani sottoposti a caudotomia**.

4) L'integrazione dell'Ordinanza datata 4 Agosto 2011 non modifica la proibizione del taglio delle code, ma si limita a precisare che la proibizione dell'**esposizione** dei cani scodati va intesa come "esposizione finalizzata alla vendita", da

non confondere con l'esibizione dei cani che partecipano all'Esposizione per finalità zootecniche. Il che vuol dire che – posta la proibizione del taglio della coda dei cani nati dopo il 13 Maggio 2011 – quelli nati prima (e che pertanto potevano essere scodati) non possono essere venduti ed “esposti”. Questa è la “grande concessione” che la benevolenza dell'Onorevole Martini ci fa e **per la quale il comunicato dell'ENCI la ringrazia pubblicamente.**

A questo punto è opportuno riferire un altro significativo episodio. Il braccofilo Giorgio Ziron si è rivolto al leghista Flavio Tosi, sindaco di Verona ed influente esponente della Federcaccia, esternandogli lo sconcerto per l'Ordinanza emessa dalla sua compagna di partito Francesca Martini.

A sua volta Tosi ha incaricato la sua segreteria di inviare la lettera di Ziron alla Martini ottenendo da lei la risposta datata 3 Agosto – che pubblico nelle seguenti pagine 3 e 4 – in cui si asserisce che il taglio della coda è consentito nelle circostanze previste dalla “Nota interpretativa” emessa dal Ministro Fazio. E ciò è palesemente contraddittorio con quanto espresso dall'Ordinanza del 13 Maggio e dall'Integrazione dell'Ordinanza medesima datata 4 Agosto (cioè il giorno dopo della lettera di risposta a Ziron), in cui la incondizionata proibizione del taglio delle code è palesemente reiterata. La lettera della Martini – corredata da relativa liberatoria al suo utilizzo – è stata presentata dai legali che hanno presentato il Ricorso al TAR a supporto della richiesta di sospensiva dell'Ordinanza. E com'era naturale, i Magistrati del TAR sono rimasti alquanto sconcertati da questa lettera.

5) Ad accrescere lo sconcerto generale è giunta da ultimo “l'Integrazione dell'Ordinanza” del 4 Agosto 2011 che conferma la proibizione della caudotomia, limitandosi a precisare il senso di “esposizione” citato nell'Ordinanza del 13 Maggio, con l'aggiunta da quell'Art. 2 – totalmente ignorato dall'ENCI – che dispone l'affissione di cartelli nelle aree espositive che riportino le prescrizioni dell'Ordinanza e le successive modificazioni). A questo proposito anzi non è chiaro se la proibizione della vendita vale per tutti i cani che partecipano all'Expo (ovvero anche quelli con coda integra) o solo per quelli con coda tagliata!

Lascio comunque valutare al lettore quanto sia credibile la buona fede della Sottosegretario Martini, oggetto dei ringraziamenti dell'ENCI!.

Nel frattempo **cosa è successo sul fronte del Ricorso al TAR?** (presentato dalle Società Specializzate e da numerosi Allevatori a fronte dell'Ordinanza del 13 maggio 2011).

La prima udienza ha avuto luogo il 7 di Settembre ed i Magistrati non solo non hanno concesso la sospensiva, ma si sono espressi in linea di principio tendenzialmente a favore della proibizione del taglio.

I legali incaricati del Ricorso, fra le varie argomentazioni a sostegno della sospensiva, hanno prodotto anche la lettera del Sottosegretario Signora Martini pubblicata nelle pagine seguenti che – com'era prevedibile – ha creato sconcerto fra i Magistrati del TAR i quali hanno ritenuto necessario acquisire dal Ministero della Salute dei chiarimenti in ordine all'attività istruttoria svolta per l'emanazione dell'Ordinanza.

La documentazione richiesta al Ministero dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla comunicazione, per consentire il prosieguo della Camera di Consiglio in data 26 Ottobre p.v.

Ultima chiosa:

Un Organo ufficiale della Sanità (un Istituto Superiore del Ministero?!!??) qualche mese fa ha emesso un documento in cui si sostiene l'opportunità di tagliare la coda ai cani destinati a determinati utilizzi, con ciò fornendo supporto alla “Nota interpretativa” emessa in data 21 marzo dal Ministro Fazio. È ovvio che il contenuto di questo documento sarebbe estremamente utile per il Ricorso al TAR ed i ricorrenti hanno infatti richiesto all'ENCI di farsi tramite presso il Ministero per ottenere il documento medesimo.

Ed invece l'ENCI ha detto di no ... ha detto che non vuole essere in alcun modo coinvolto (anche indirettamente) nel Ricorso.

E ciò è perfettamente coerente con i ringraziamenti fatti alla Martini per l'integrazione dell'Ordinanza riguardante il significato di “esposizione” anche se non revoca la proibizione del taglio della coda lasciando tutti noi nell'angosciosa incertezza circa il futuro delle razze Continentali da ferma.

**Nelle pagine seguenti
è pubblicata la
lettera dell'On.
Francesca Martini**



Ministero della Salute

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Prot. 2011/sst/v/172

Roma, 3 agosto 2011

Caro [REDACTED]

ho letto con particolare attenzione l'email del sig. Giorgio Ziron, [REDACTED] [REDACTED] fattami pervenire dalla tua Segreteria per una mia valutazione.

A tal riguardo ti rappresento che questo Governo a seguito dell'aumento della sensibilità da parte dei cittadini e delle Istituzioni al problema del randagismo e della tutela degli animali, ha emanato una serie di Ordinanze che vanno anche ad implementare l'impianto normativo già esistente.

In particolare, in merito al divieto degli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, questo Ministero, con l'Ordinanza ministeriale del 22 marzo 2011, cui fa riferimento il Presidente Federcaccia, ribadisce quanto stabilito dalla legge 201/2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Tuttavia, fermo restando il suddetto divieto, sussiste la possibilità di eseguire in via eccezionale interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (art.10, comma 2 lett.a della Convenzione Europea).

A tal proposito il Ministro della Salute con propria nota del 16 marzo 2011 chiarisce che la fattispecie in questione è effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro nonché in quelle di natura sportivo-venatoria.

Ti Saluto cordialmente.

On. Dott.ssa Francesca Martini



Francesca Martini
